

Regolamento generale delle entrate

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nella legge T.U. ord. Enti Locali ex D.lgs n. 267/2000 ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Articolo 2 – Limiti della potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D.lgs 15/12/1997, n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Titolo II

Entrate comunali

Articolo 3 – Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito indicate:
 - a. Le entrate tributarie;
 - b. Le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - c. Le entrate derivanti da canoni d'uso
 - d. Le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - e. Le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - f. Le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;

- g. Le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - h. Le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - i. Le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 4 – Regolamenti per tipologia di entrate

- 1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
- 2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione.

Articolo 5 – Aliquote, tariffe, prezzi

- 1. Al consiglio comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- 2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
- 3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446.

Articolo 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1. Il Consiglio comunale disciplina le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

Titolo III

Gestione delle entrate

Articolo 7 – Soggetti responsabili delle entrate

- 1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i dirigenti di settore al quale risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
- 2. Il Responsabile di settore cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della

documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come è previsto dagli art. 178 del T.U. ord. Enti locali ex D.Lgs. n. 267/2000.

3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 modificato con DPR 28/09/1973, n. 43, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile del Servizio Tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. B) del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 8 – Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. Versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c. Disposizioni, giroconti, bonifici accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d. Mediante assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e, comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39 della legge 27/12/1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con riserva e per costatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21/12/1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e. Mediante carta di credito o altro strumento di pagamento di istituto convenzionato con il Tesoriere comunale.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerino comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

Articolo 8 bis

1. Non si procede al versamento come indicato nel precedente art. 8 o al rimborso da parte dell'Ente, se l'importo è inferiore ad € 2,00 (euro due). Le somme si considerano onnicomprensive di interessi e/o sanzioni.
2. La presente disposizione non comprende i corrispettivi per servizi resi dal Comune a pagamento.

Articolo 9 – Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, deve invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio dei soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste negli artt. 30, 31, 32 e 33 del T.U. ord. Enti locali ex D.Lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5° lett. b) del D.lgs 15/12/1997, n.446.
6. La giunta comunale, su proposta del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
7. I controlli sono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 10 – Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 11 – Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 12 – Dilazioni di pagamento

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al DPR 29/09/1973 n. 602 e al DPR 28/01/1988 n. 43, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b. Durata massima ventiquattro mesi;
 - c. Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - d. Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Non è ammessa la rateizzazione per importi inferiori a lire 1.000.000=(€ 516,46).
4. Prima che siano iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a lire 10.000.000=(€ 516,46) è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

5. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il funzionario responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo.

Titolo IV

Attività di riscossione

Articolo 14 – Forme di riscossione (articolo modificato delibera CC 23 de 29.06.2017)

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, se affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni, in L. n. 225/2016, ovvero con quella indicata dal R.D. n. 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In particolare è affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni, in L. n. 225/2016 la riscossione coattiva delle entrate affidate.

Articolo 15 – Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 7. comma 3°, e 14 debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Articolo 16 – Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 11. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate –fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata – lo stesso giorno dell'atto di contestazione.

Articolo 17 – Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di L. 20.000 (€ 10,33) complessive.
2. L'esonero dalla riscossione coattiva viene formalizzata sia per le entrate tributarie che per le altre entrate, con apposito provvedimento del funzionario responsabile.
3. Il primo comma del presente articolo non si applica quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Titolo V

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Articolo 18 – Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, nel caso di controversie aventi ad oggetto tributi del valore superiore a L. 5.000.000, (€ 2582,28) l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate – purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge – qualora il proprio servizio competente non sia in grado di far fronte in termini quantitativi alle esigenze derivanti dall'attività contenziosa.
2. In caso di controversie aventi ad oggetto tributi per un valore non superiore a L. 5.000.000 (€ 2582,28), l'ente può stare in giudizio legalmente per il tramite degli organi competenti alla rappresentanza, previsti dal proprio ordinamento.

Articolo 19 – Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. Grado di soccombenza dell'Amministrazione
 - b. Valore della lite
 - c. Costo della difesa
 - d. Costo della soccombenza
 - e. Costo derivante da inutili carichi di lavoro

3. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. Doppia applicazione o imposizione
 - b. Errore di persona
 - c. Errore sul presupposto
 - d. Prova di pagamenti regolarmente eseguiti
 - e. Errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria
 - f. Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi
 - g. Mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Articolo 20 – Accertamento con adesione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica, anche per le entrate tributarie dell'Ente, la norma dettata dall'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449 in materia di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 per i tributi erariali in quanto compatibili.

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte degli organi competenti ed esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2001.

COMUNE DI VILLAMARZANA
(Provincia di Rovigo)

Regolamento generale delle entrate

Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2000

Atto di Consiglio Comunale n. 2 del 14/03/2001 ha modificato l'art. 12. comma 4 sostituendo alle parole << una volta iniziate>> le procedure di riscossione... con <<prima che siano iniziate>> le procedure di riscossione....

Articolo 8 bis introdotto con atto di Consiglio Comunale n. 15 del 16/03/2007

Articolo 13 modificato con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 20/03/2008

Articolo 14 modificato con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2017

<i>Titolo I</i> - Disposizioni generali	<u>Pag. 1</u>
Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento	
Articolo 2 – Limiti della potestà regolamentare	Pag. 1
<i>Titolo II</i> - Entrate comunali	Pag. 1
Articolo 3 – Individuazione delle entrate	
<u>Articolo 4 – Regolamenti per tipologia di entrate</u>	Pag. 2
Articolo 5 – Aliquote, tariffe, prezzi	Pag. 2
Articolo 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	Pag. 2
Titolo III - Gestione delle entrate	Pag. 2
Articolo 7 – Soggetti responsabili delle entrate	
Articolo 8 – Modalità di versamento	Pag. 3
Articolo 8 bis	Pag. 4
Articolo 9 – Attività di verifica e di controllo	Pag. 4
Articolo 10 – Poteri ispettivi	Pag. 4
Articolo 11 – Omissione e ritardo dei pagamenti	Pag. 5
Articolo 12 – Dilazioni di pagamento	Pag. 5
Articolo 13 – Sanzioni	Pag. 6
Titolo IV - Attività di riscossione	Pag. 6
Articolo 14 – Forme di riscossione	
Articolo 15 – Formazione dei ruoli	Pag. 6
Articolo 16 – Procedure	Pag. 6
Articolo 17 – Esonero dalle procedure	Pag. 7
<i>Titolo V</i> -Attività contenziosa e strumenti deflattivi	Pag. 7
Articolo 18 – Tutela giudiziaria	
Articolo 19 – Autotutela	Pag. 7
Articolo 20 – Accertamento con adesione	Pag. 8
<i>Titolo VI</i> - Disposizioni transitorie e finali	Pag. 8
Articolo 21 – Disposizioni finali e transitorie	